

Da inviarsi almeno 10 giorni prima dell'inizio della vendita

Al Comune di S. GIOVANNI LUPATOTO

Comunicazione vendita di **LIQUIDAZIONE PER TRASFORMAZIONE O RINNOVO LOCALI** - art. 15 – II c. – D.Lgs. n° 114/98/ Delibere Giunta Regionale n° 2337/99 e n° 3167/01.

IL/LA sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

nella sua qualità di:

titolare di ditta individuale

legale rappresentante della Società _____

Tel. _____

PREMESSO

di essere titolare dell'esercizio commerciale per la vendita al dettaglio in sede fissa dei prodotti compresi nel settore alimentare / non alimentare / misto
sito in via/piazzan.;

COMUNICA

l'effettuazione di una vendita di liquidazione nel periodo dal _____ al _____
per trasformazione / rinnovo dei locali. (1)

DICHIARA di

aver ottenuto autorizzazione/concessione edilizia n° _____ del _____;

avere presentato dichiarazione d'inizio attività dei lavori in data _____;

effettuare i lavori, dal _____ al _____, consistenti in: (2)

che non richiedono alcuna autorizzazione edilizia e che comportano il totale svuotamento del locale di vendita.

(1) durata massima della liquidazione: sei settimane

(2) descrizione sintetica dei lavori e tempi di effettuazione.

All'uopo

SI IMPEGNA

- alla chiusura immediata successiva al periodo di liquidazione, pari al tempo necessario ad eseguire i lavori e comunque per almeno SETTE GIORNI;
- A NON RIASSORTIRE la merce in vendita dopo l'inizio della vendita di liquidazione, mediante l'introduzione di articoli dello stesso genere di quelli posti in liquidazione.

Allega:

dettagliato inventario della merce

dettagliato preventivo dei lavori.

_____, li _____

Firma

Si informa che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti potranno essere trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività del Comune di San Giovanni Lupatoto.

PUBBLICITA' DELLE VENDITE STRAORDINARIE

La pubblicità delle vendite straordinarie deve essere presentata in maniera da non risultare ingannevole per il consumatore e contenere gli estremi delle comunicazioni previste, del periodo e della durata della vendita stessa, nonché l'esatta indicazione di "vendita di liquidazione".

Le merci oggetto di vendita straordinaria devono essere indicate in modo chiaro ed inequivocabile, con separazione fisica così da poter essere chiaramente distinte da quelle poste in vendita al prezzo ordinario.

Fatte salve le vendite giudiziarie, nella vendita o nella pubblicità della stessa è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari".

Durante la vendita straordinaria è fatto comunque obbligo di indicare con apposito cartellino esposto al pubblico il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto e il prezzo scontato. Tali indicazioni devono essere di dimensioni grafiche ben visibili, tali per cui il consumatore non possa essere in alcun caso tratto in inganno.